

Ufficio Stampa della Provincia autonoma di Trento

Piazza Dante 15, 38122 Trento

Tel. 0461 494614 - Fax 0461 494615

uff.stampa@provincia.tn.it

COMUNICATO n. 971 del 12/04/2013

Approvato oggi dalla Giunta provinciale, su indicazione dell'assessore Alessandro Olivi

DETTAGLIO E INGROSSO: ALL'INSEGNA DELLA SEMPLIFICAZIONE IL REGOLAMENTO

Dopo i pareri favorevoli del Consiglio delle autonomie locali e della competente Commissione del Consiglio provinciale, la Giunta provinciale ha approvato oggi il regolamento per l'esercizio del commercio al dettaglio e all'ingrosso, che dà attuazione alla lp 17/2010. "La legge provinciale sul commercio - commenta l'assessore all'industria, artigianato e commercio, Alessandro Olivi - ha profondamente modificato, con proposte innovative ed in linea con i principi derivanti dall'ordinamento comunitario e nazionale, la normativa in materia di commercio. Ora questo regolamento stabilisce le disposizioni tecniche di dettaglio ed integrative della legge. Il principale obiettivo che ci siamo posti, nel predisporre il regolamento, è stato quello della semplificazione, con disposizioni attuative che cercano di essere, il più possibile, semplici, chiare ed esaustive. Si è poi cercato - prosegue l'assessore Olivi - di ridurre al minimo gli adempimenti amministrativi a carico delle imprese, con vantaggi, in termini di semplificazione e di risparmio economico, non solo per le imprese ma anche per le amministrazioni comunali che potranno beneficiare dalla riduzione degli adempimenti amministrativi a favore di una maggiore efficienza e snellezza amministrativa".-

Nel dettaglio, il regolamento di esecuzione della legge provinciale sul commercio stabilisce le disposizioni di dettaglio per il commercio in sede fissa, all'ingrosso, su aree pubbliche e per le forme speciali di vendita (distributori automatici, attività di vendita temporanee).

Sono stati puntualmente chiariti i procedimenti per il subingresso (per atto tra vivi o per causa di morte), per la comunicazione di variazioni delle modifiche soggettive, per i requisiti morali e professionali di accesso all'attività commerciale, per la gestione dei centri commerciali, per l'esercizio di vendita con pluralità di reparti, nonché relativi a definire con precisione la superficie di vendita e la configurazione degli esercizi di vendita al dettaglio.

Particolare attenzione è stata posta nel ridurre al minimo gli adempimenti amministrativi a carico delle imprese, prevedendo il ricorso alla Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) con efficacia immediata per qualsiasi tipologia di attività in luogo dell'autorizzazione. Anche le autorizzazioni per il commercio su aree pubbliche in forma itinerante o su posteggio (nei mercati e nelle fiere), dalla data di entrata in vigore del provvedimento provinciale, saranno sostituite dalla SCIA in carta semplice, con efficacia decorrente dalla loro presentazione al comune competente per territorio.

Si segnalano inoltre alcune disposizioni innovative rispetto al passato: in particolare si regolamenta l'esposizione di merci all'esterno degli esercizi commerciali e si consente la vendita di alcuni prodotti residuali senza variare il settore merceologico oggetto dell'autorizzazione o SCIA; può essere il caso dei negozi di elettrodomestici che vendono macchine del caffè ai quali si consente di vendere anche le cialde, oppure dei negozi di articoli sportivi ai quali si consente di vendere integratori alimentari, oppure ancora delle enoteche alle quali si consente di vendere bicchieri ecc.

Anche per l'attività del commercio su aree pubbliche sono state deregolate alcune procedure; fra queste non ci sarà più l'obbligo, rispetto al passato, di comunicare preventivamente la partecipazione alle fiere da parte dei titolari delle rispettive concessioni: il titolare comunicherà l'eventuale assenza (anche senza spiegarne i motivi), in modo da non dover giustificare in seguito la mancata partecipazione per cause non imputabili al concessionario stesso.

Si tratta evidentemente di una notevole semplificazione degli oneri a carico dei soggetti titolari di concessione che, per tutti gli anni di durata della concessione stessa, non avranno più l'obbligo di ricordare scadenze entro le quali comunicare la presenza e provvedere alla comunicazione stessa.

Per quanto riguarda il commercio su aree pubbliche, si evidenzia infine che sono in corso di definizione sia gli indirizzi generali per lo svolgimento di tale attività, sia il recepimento dell'accordo Stato/Regioni/Province Autonome; quest'ultimo fornirà risposte per il rinnovo delle concessioni di posteggio scadute riconoscendo, quali requisiti prioritari, la professionalità acquisita e l'anzianità di esercizio dell'impresa. Per le concessioni di posteggio, ritenute una risorsa naturale limitata, si supera in tal modo il divieto introdotto dalla c.d. Direttiva comunitaria Bolkestein di accordare vantaggi al prestatore uscente e si valorizza, al contempo, l'esperienza maturata in termini non discriminatori, mantenendo il valore economico dell'azienda anche in caso di cessione della stessa". (at) -

()